



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DELL'UFFICIO TECNICO

N. 134 del 27.06.2019

(Reg. Gen. n. 290 del 27.06.2019)

OGGETTO	Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani del territorio del Comune di Joppolo Giancaxio presso l'impianto sito in c/da Belvedere della ditta Trapani Servizi S.p.A. , Via Del Serro snc, Trapani, per il pretrattamento (TMB), mentre per la frazione sopravaglio presso la discarica sita in C.da Valanghe d'Inverno della ditta OIKOS S.p.A. sita in Motta S.Anastasia (CT), periodo dal 21/06/2019 al 30/09/2019. - Approvazione schema Convenzione Preso atto ed esecuzione del D.D.G. n. 718 del 19/06/2019 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana.		
	Codice Fatt. Elettronica :	GIG Associato alla Ditta Trapani Servizi S.p.A. OIKOS S.p.A.	CIG : Z4A28FFB1A Z6F28FFB45

Il sottoscritto arch. Giuseppe Gueli, Responsabile del Settore Tecnico,

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL l'art.6 della legge n°127/97, come modificato dalla legge n°191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art.51, comma 2, legge n°142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico” (art.51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n° 1 del 24.01.2019 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n°142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Premesso:

Che a partire dal 01 ottobre 2013 la disciplina delle attività di conferimento dei RR.SS.UU. sono state trasferite in capo ad ogni singolo Comune facente parte dell'ATO GESA AG 2, cessato per le relative attività in forza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/Rif. del 27/9/2013;

Che il Comune di Joppolo Giacaxio, appartenente alla SRR AT04 AG EST, ha smaltito i propri rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto di biostabilizzazione sito in c.da Coda di Volpe - Lentini (CT) per il trattamento meccanico-biologico, e per il successivo smaltimento presso la discarica sita in C.da Grotte S.Giorgio in Lentini (CT), gestita dalla società SICULA TRASPORTI s.r.l. nel periodo che andava dal 01/06/2019 al 31/10/2019;

Che la Società SICULA TRASPORTI s.r.l. con diverse note ha chiesto al Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti una riduzione dei conferimenti dei rifiuti, causati da un'interruzione dell'impianto TMB e un aumento sostanziale dei conferimenti dei rifiuti nel periodo estivo e quindi l'impianto si potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre le quantità ricevute o addirittura sospendere o rallentare per alcuni giorni tutte le attività;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il D.D.G. n. 718 del 19/06/2019 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha autorizzato, tra le altre cose, i Comuni appartenenti alla SRR AT04 AG EST e conseguentemente all'ARO S.Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, a conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori, nei limiti quantitativi individuati, nell'Allegati A, del provvedimento presso l'impianto sito in c/da Belvedere di Trapani della ditta Trapani Servizi S.p.A., Via Del Serro snc, Trapani per il pretrattamento (TMB), periodo dal 21/06/2019 al 30/09/2019.

Che la Trapani Servizi S.p.A. con propria nota n. 5285 del 24/06/2019 ai fini dell'avviamento della procedura di conferimento ha trasmesso a questo comune una serie di documentazione ivi incluso lo schema di contratto trilatero tra il produttore iniziale (Comune di Joppolo Giancaxio), il nuovo produttore-conferitore (Trapani Servizi S.p.A.) e il gestore IPPC (OIKOS S.p.A.) da quest'ultimo predisposto nella sua qualità di smaltitore definitivo della frazione sopravaglio originaria da trattamento del rifiuto in oggetto, che dovrà essere approvato e sottoscritto;

Esaminato lo Schema di Contratto trilatero in solido tra le società: Trapani Servizi S.p.A., il Comune di Joppolo Giancaxio e la ditta OIKOS S.p.A., composto da n. 16 articoli che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili ed urgenti ricorrendo temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti in modo da garantire la continuità del servizio sottoscrivendo il contratto di servizio proposto dalla società OIKOS S.p.A. al fine di evitare l'insorgere di emergenze di carattere igienico-sanitario;

Considerato che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del Dlgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato Atto, infine, che ai fini della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D. L. 12/11/2010, n. 187, il codice C.I.G. assegnato è distinto come segue:

Per la ditta Trapani Servizi S.p.A. il codice: **Z4A28FFB1A**

- Per la ditta OIKOS S.p.A. il codice: **Z6F28FFB45**

- **Visto** il T.U.EE.LL n. 267/2000, il D.legvo 50/2016 ss.mm.ii. e il vigente Regolamento per

l'esecuzione di lavori, di forniture di beni e servizi in economia del Comune di Joppolo Giancaxio;

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa

- 1) **Di dare atto** ed esecuzione del D.D.G. n. 718 del 19/06/2019 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana;
- 1) **Di approvare** lo Schema del Contratto di Servizio di pretrattamento dei rifiuti solidi urbani del territorio del Comune di Joppolo Giancaxio presso l'impianto sito in c/da Belvedere della ditta Trapani Servizi S.p.A., Via Del Serro snc, Trapani per il pretrattamento (TMB) , mentre per la frazione sopravaglio presso la discarica sita in C.da Valanghe d'Inverno della ditta OIKOS S.p.A. sita in Motta S.Anastasia (CT), nel periodo dal 21/06/2019 al 30/09/2019 composto da n. 16 articoli che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di sottoscrivere** il predetto Contratto di Servizio nella propria qualità di Dirigente *pro tempore*, autorizzato alla sottoscrizione del contratto, giusto provvedimento amministrativo di attribuzione delle funzioni dirigenziali con Determinazione Sindacale n. 10 del ~~24~~ 24/04/2019;


Di Affidare alla ditta **Trapani Servizi S.p.A.**, Via Del Serro snc, Trapani, il servizio di pretrattamento dei rifiuti (TMB), nel periodo dal 21/06/2019 al 30/09/2019, e che ai fini della Legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i., il codice C.I.G. assegnato è **Z4A28FFB1A** ;

- 3) **Di Affidare** alla ditta **OIKOS S.p.A.**, sita in Motta S.Anastasia (CT), il servizio di conferimento della frazione sopravaglio, nel periodo dal 21/06/2019 al 30/09/2019, e che ai fini della Legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i., il codice C.I.G. assegnato è **Z6F28FFB45** ;
- 4) **Di ridurre** l'impegno di spesa affidato alla società sicula trasporti srl da €. 10.000,00 ad €. 2.000,00;
- 5) **Di dare atto** che con propria D.D. n.117 del 31/05/2019 è stato assunto un impegno di spesa di €. 10.000,00 per il Servizio di pretrattamento e conferimento dei rifiuti solidi urbani del territorio del Comune di Joppolo Giancaxio, già previsti, nel bilancio 2019, gestione provvisoria, stante che trattasi di spesa non rinviabile nel modo seguente:

Cap.	Sotto la voce	Importo	Impegno
1736	Servizio Smaltimento Rifiuti	€. 8.000,00	108/19

- 6) **Di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 , comma 9, lett. e), della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento.
- 7) **Dare atto**, infine che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del competente Ufficio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va trasmessa al responsabile del Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge n. 488/1999;
 - va inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso l'Ufficio tecnico

Il responsabile dell'UTC
A. Gueli



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Cap. n 1736 impegno 108 del 2019

Joppolo Giancaxio Li _____

Il responsabile del servizio finanziario

DOT. SSA BOZZIO BOZZETTA



[Handwritten signature]

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di giugno, in Motta

Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

TRA

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe

Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona

dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., avv. Luciano Taurino, in

seguito anche *Gestore IPPC*;

E

il **Comune di JOPPOLO GIANCAXIO**, con sede legale in Joppolo Giancaxio (AG), in

persona dell'arch. Giuseppe Gueli Dirigente Responsabile del Settore tecnico,

nominato giusto provvedimento sindacale n. 1 del 24.01.2019 in seguito anche

Produttore iniziale;

E

la società **Trapani Servizi S.p.A.**, con sede legale in Trapani (TP), via del Serro, s.n.c.,

Codice fiscale e P. I.V.A. n. 01976500817, in persona dell'Amministratore Unico e

legale rappresentante p.t., ing. Carlo Guarnotta, in seguito anche *Nuovo Produttore-*

Conferitore;

Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;

- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe

d'Inverno, giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221,

pubblicato in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, prot. n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica;

- che è in corso di svolgimento presso gli enti preposti, l'iter relativo all'approvazione della tariffa per il suddetto servizio di smaltimento per la quale OIKOS S.p.A. ha presentato apposito piano finanziario;

- che, così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, nelle more dell'approvazione della predetta tariffa, il gestore emetterà fatture per un complessivo importo di € 72,57/t, come da tariffa già approvata con D.R.S. n. 376/2008, oltre royalties nonché Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge, salvo conguaglio, fatti salvi gli adeguamenti normativi;

- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti disposti;

- che tra le Parti è intercorsa per le vie brevi e corrispondenza per mezzo della quale la Trapani Servizi S.p.A. ha manifestato l'esigenza di dovere conferire la frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12) , generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati del Comune della Provincia di Agrigento, proveniente dall'impianto TMB di Trapani Servizi.

- che l'Autorità Regionale competente, con D.D.G n 718 del 21/06/2019, esposte

le proprie considerazioni sull'argomento, prendendo atto che i flussi relativi al sopravaglio continuano ad essere smaltiti nei medesimi siti in atto utilizzati dalla società Trapani Servizi e presso la società Oikos S.p.A.;

- che la Trapani Servizi S.p.A., con nota del 21/06/2019 prot. n. 05232, ha richiesto ai diciannove Comuni convenzione per lo smaltimento dei sovralli provenienti dal proprio impianto TMB e i trasferimenti alla Oikos S.p.A. del rifiuto 191212 risultano subordinati alla sottoscrizione del contratto trilatero;
- che il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di trito vagliatura, è la società Trapani Servizi S.p.A., la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;
- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC, (OIKOS S.p.A.)* il *Produttore iniziale* (il Comune di Joppolo Giancaxio) e il *Nuovo Produttore-Conferitore* (Trapani Servizi S.p.A.). Le parti si danno atto che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige una convenzione _____ sottoscritta tra le parti in data _____, avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo effettuata all'interno del territorio di pertinenza del Comune di _____. Con il presente contratto si conferma che il *Nuovo Produttore-Conferitore* effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del *Gestore IPPC* in Motta Sant'Anastasia.

1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

Art. 2 Durata e validità

2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino al 30 settembre 2019.

2.2 Alla scadenza, la validità del contratto potrà essere estesa subordinatamente alla espressa volontà delle Parti, che dovrà essere manifestata e formalizzata con successivo atto, escludendosi ogni forma di rinnovo tacito.

2.3 Eventuali ulteriori richieste al conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER

diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria

preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell'Autorità

competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.4 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata (a) alla

sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.5 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il contratto produrrà nuovamente i

suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal

momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Verifica di conformità

3.1 La Trapani Servizi S.p.A., in quanto soggetto *Nuovo Produttore-Conferitore* dei

rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del

D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo

conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione

significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei

dati forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le

medesime cadenze indicate al precedente comma 1.

Art.4 - Procedura di ammissione

4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alle tipologie di

rifiuti non pericolosi conformi ai codici CER indicate nel D.R.S. n. 1362 del 23

dicembre 2009 pubblicato in G.U.R.S. n 17 del 9 aprile 2010 e ogni disposizione ivi

contenuta. In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno

conformi ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010

nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art. 8, comma 5.

4.3 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento.

4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.



Art. 5 - Accesso all'impianto

5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Nuovo Produttore-Conferitore*.

5.5 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

6.2 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

6.4 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC*.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.

Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle

condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 - Condizioni economiche del servizio

8.1 Per il servizio di smaltimento eseguito dal *Gestore IPPC* il prezzo che sarà corrisposto dal *Produttore iniziale* per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 72,57/t. (settantadue/57) per ogni tonnellata, salvo conguaglio, Tributo Speciale € 6,24/t. (sei/24, come per legge, oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 6,41/t. oltre I.V.A. per legge.

8.2 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .

8.3 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* comunicazione dell'eventuale modifica della tariffa autorizzata dagli Organi regionali competenti. Dal canto suo, il *Produttore iniziale* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione dell'Organo competente.

8.4 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., l'accettazione integrale del presente

contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € _____/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento


9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del *Nuovo Produttore-Conferitore*, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale* tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.* oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e *ss.mm.ii.*, dal D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.* dalla L.R. n.9/2010 *ss.mm.ii.* e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del *Produttore iniziale* che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare preavviso alcuno.




9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale*, è quella risultante dalla

bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza. Il *Nuovo Produttore-Conferitore* provvederà a trasmettere al *Produttore iniziale* con cadenza settimanale, la 4ª copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura.

9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il *Produttore iniziale* dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

Art. 10 Certificazione di credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Produttore iniziale* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 *ss.mm.ii.* dal D.L. n 35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.



10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteoclimatiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

11.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a

conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere

nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale

trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne

il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità

e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in

violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* le Parti si

danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono

necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato

esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste

delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere

l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli

altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs.

n. 196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità

13.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto,

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto

2010 n. 136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

13.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente

bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere

accreditati i pagamenti.

13.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.


Art. 14 - Registrazione del Contratto

14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 15 - Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: *Gestore IPPC*: oikospa@pec.it; *Nuovo Produttore-Conferitore*: notifiche@pec.trapaniservizi.it; *Produttore iniziale*: ufficio.tecnico@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it ;



Art. 16 Foro competente

16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Joppolo Giancaxio

Trapani Servizi S.p.A.


OIKOS S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Joppolo Giancaxio

Trapani Servizi S.p.A.



OIKOS S.p.A.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Joppolo Giancaxio li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Joppolo Giancaxio , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
